



**federfarma**  
**federazione nazionale unitaria**  
**dei titolari di farmacia italiani**

Roma, 3 marzo 2014  
Uff.-Prot.n° UL/AC/3194/90/F7/PE  
Oggetto: Medicinali stupefacenti.  
Sentenza Corte Costituzionale 32/2014.

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

Come è noto, la Corte Costituzionale è recentemente intervenuta, con sentenza n. 32 del 12 febbraio 2012, in corso di pubblicazione sulla G.U., in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti, sancendo la illegittimità di alcune norme del DPR 309/90, introdotte dal d.l. 272/2005 (all. 1)

La predetta Corte, presso la quale, in relazione al sistema sanzionatorio penale previsto dal DPR n. 309/90 (T.U. in materia di stupefacenti), erano state sollevate questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, commi 2, lettera a), e 3, lettera a), numero 6) del decreto-legge n. 272/2005, come convertito dalla legge n. 49/2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli interi artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge stesso.

Tuttavia, gli articoli dichiarati incostituzionali contenevano anche norme che disciplinano il servizio di assistenza farmaceutica, con particolare riguardo alla classificazione dei medicinali stupefacenti e alle loro modalità di prescrizione, dispensazione e registrazione, disposizioni, peraltro, successivamente anche modificate in occasione della emanazione della normativa sulla terapia del dolore, di cui alla legge n. 38/2010, e integrate, per di più, da decreti ministeriali attuativi, rendendo problematico comprendere se e quali norme debbano essere considerate vigenti ovvero modificate o, addirittura, soppresse.

In ogni caso, sicuramente non sembra possibile tornare ad applicare regole non solo del tutto incongrue per l'efficienza del servizio, ma anche palesemente incoerenti con le altre norme dello stesso Testo Unico.

Pertanto, Federfarma, con la nota allegata (all. 2), ha ritenuto necessario rivolgersi al Ministro della Salute e ai competenti uffici ministeriali per segnalare, da una parte, l'esigenza di un urgente intervento volto a ripristinare una situazione di certezza nella dispensazione dei medicinali stupefacenti e, dall'altra, per rappresentare che, nelle more dell'intervento richiesto, che sarebbe auspicabile precedesse la pubblicazione in G.U. della sentenza, **le farmacie continueranno a svolgere il proprio servizio applicando le regole sino ad oggi osservate.**

Con riserva di tornare sulla questione per informare tempestivamente in ordine agli sviluppi della materia e restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
Dott. Alfonso MISASI

IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Annarosa RACCA

All.ti n. 2

*Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet [www.federfarma.it](http://www.federfarma.it) contemporaneamente all'inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.*